

LA GIURISPRUDENZA TORNA SULLA LEGITTIMITÀ DELLE ORDINANZE SINDACALI ADOTTATE PER AFFRONTARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS: SÌ ALL'OBBLIGO DI MASCHERINE IMPOSTO DAL SINDACO

Il tema delle ordinanze sindacali adottate per affrontare l'emergenza Coronavirus continua a richiedere l'intervento dei giudici amministrativi, che ribadiscono i principi già affermati in precedenti provvedimenti.

Due nuove recentissime pronunce meritano di essere segnalate: la sentenza del TAR Puglia (Bari), Sez. III, n. 733 del 22 maggio 2020 (è a quanto risulta la prima decisione di merito sulla tematica) che annulla un'ordinanza sindacale che sanciva il divieto di introduzione di pane o derivati proveniente da altri Comuni nel territorio comunale e un decreto emesso dal TAR Liguria, Sez. I, n. 147 del 23 maggio 2020 che non ha sospeso l'ordinanza sindacale che prevede l'obbligo incondizionato dell'utilizzo della mascherina su tutto il territorio comunale.

Il TAR Puglia delinea i limiti del potere di ordinanza del sindaco.

Per contenere il diffondersi del nuovo Coronavirus sull'intero territorio nazionale e, in particolare, nel territorio comunale, un sindaco, dopo aver richiamato una serie di provvedimenti normativi e regolamentari di carattere governativo, susseguitisi nel periodo di massima emergenza epidemiologica, adottava due ordinanze, con le quali disponeva il divieto di introduzione di pane e derivati del pane proveniente da altri comuni nel territorio comunale, con decorrenza immediata e fino a nuove diverse disposizioni. Le particolari fonti di legittimazione poste a base delle due ordinanze

sindacali erano individuate nel D.P.C.M. del 22 marzo 2020, in particolare nell'art. 1, lettera b, della disciplina regolamentare che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano; e nel decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, in particolare negli artt. 3, comma 2, e 5, comma 1, che consentono al sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare la predetta emergenza, laddove non in contrasto con le misure statali.

Il TAR pugliese ha ritenuto illegittime le ordinanze precisando che, in caso di emergenza epidemiologica di rilievo internazionale, le misure di contenimento del contagio previste dalla normativa statale e, nel dettaglio, da quella regolamentare di carattere governativo, di cui al D.P.C.M. 22 marzo 2020 e al d.l. 19/2020, impongono il rispetto del principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico; per questa ragione il sindaco può esercitare il potere di ordinanza extra ordinem, di regola affidatogli in periodo non emergenziale, ma non può assumere decisioni in contrasto con la normativa statale. Il sindaco, chiamato ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in periodo di Covid-19 deve esercitare il suo potere in base ai seguenti criteri:

- a) scelta della misura nell'ambito di un catalogo definito dalla normativa statale e governativa di tipo regolamentare;
- b) predeterminazione della durata degli effetti del provvedimento;
- c) adeguata motivazione della indispensabilità della decisione straordinaria, sulla base di dati epidemiologici attendibili circa il sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario nel territorio di riferimento.

Sulla base di tali principi il giudice amministrativo ritiene illegittima l'ordinanza sindacale in quanto in contrasto con le misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, di cui al D.P.C.M. 22 marzo 2020, nel quale "è stata rintracciata una area di esenzione che riguarda, tra l'altro, proprio l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari, sempre consentita.

La disposizione in esame è dettata dall'esigenza di non compromettere la fruizione di beni di primaria necessità nonostante il periodo emergenziale, sulla scorta di una scelta drammatica demandata all'Autorità di Governo e al Legislatore primario, in una fase notoriamente caratterizzata dalla sussistenza di una conclamata emergenza epidemiologica di rilevanza internazionale. Sotto tale profilo, una volta individuata l'area di inapplicabilità del divieto in sede di normativa statale, il sindaco non può assumere provvedimenti attraverso i quali il divieto stesso si riespande e riprende vigore, perché ciò significherebbe porsi in irrimediabile contrasto con la normativa statale, effetto di certo non voluto dal legislatore statale”.

Possibile per il sindaco imporre l'obbligo di mascherine sul territorio comunale

A livello nazionale la mascherina è obbligatoria, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti (art. 3, comma 2, D.P.C.M. del 17 maggio).

Esistono ordinanze regionali che impongono l'utilizzo di mascherine anche all'aperto. Nelle Regioni in cui non esiste l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, possono i sindaci prevederne l'uso nel territorio comunale?

Su tale questione si è pronunciato il TAR Liguria con decreto n. 147 del 23 maggio 2020, in fase cautelare monocratica, che ha ritenuto legittima l'ordinanza che impone l'obbligo incondizionato dell'utilizzo della mascherina su tutto il territorio comunale ad eccezione delle aree di proprietà privata. Ciò anche se l'ordinanza si discosta dalla previsione dell'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 17 maggio 2020 e dall'ordinanza regionale, “tenuto conto dell'esigenza di prevenire il più possibile, nell'ambito del territorio comunale, le occasioni di contagio determinate dall'allentamento delle misure restrittive che caratterizzavano la c.d. fase 1, con la conseguenza che tale

obbligo di utilizzo delle mascherine, a tutela della salute pubblica, non può considerarsi né incongruo né particolarmente gravoso”.

AMEDEO SCARSELLA